

(N. 2094)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 866, concernente esercizio delle funzioni di esperto presso i tribunali di sorveglianza da parte degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 ottobre 1986, n. 663, istituisce, presso ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello, un tribunale di sorveglianza.

La nomina degli esperti componenti di questi tribunali di sorveglianza è demandata al Consiglio superiore della magistratura; ed è ovvio come la procedura di nomina richieda un certo tempo, stante la necessità di procedere ad una scelta oculata di magistrati onorari destinati a svolgere compiti così complessi e delicati.

Nelle more di siffatto *iter* amministrativo le funzioni di esperto presso il tribunale di sorveglianza ben possono essere esercitate

dagli esperti presso le sezioni di sorveglianza, nominati dai presidenti delle corti d'appello, su delega del Consiglio superiore della magistratura, in base all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. E ciò in considerazione della evidente omogeneità delle funzioni proprie delle sezioni di sorveglianza rispetto a quelle dei tribunali di sorveglianza, nonché della circostanza che tutti gli esperti delle sezioni di sorveglianza posseggono necessariamente i requisiti per la nomina a esperti del tribunale di sorveglianza.

Per le suesposte considerazioni il Governo ha ritenuto necessario adottare l'unito decreto-legge, che viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 866, concernente esercizio delle funzioni di esperto presso i tribunali di sorveglianza da parte degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 866, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986.

Esercizio delle funzioni di esperto presso i tribunali di sorveglianza da parte degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che in forza dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è istituito in ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello un tribunale di sorveglianza;

Considerato che di tale tribunale sono chiamati a far parte esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che la procedura di nomina degli esperti componenti il tribunale di sorveglianza richiede un congruo lasso di tempo, stante la necessità di procedere alla scelta dopo adeguata istruttoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei tribunali di sorveglianza attraverso la utilizzazione degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza, nominati ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1986, n. 431;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al conferimento delle nuove nomine, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e comunque non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'incarico di esperto presso i tribunali di sorveglianza è esercitato dagli esperti già nominati presso le sezioni di sorveglianza dai presidenti delle corti d'appello su delega del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ROGNONI

Visto, il *Guardasigilli*: ROGNONI